



1 Premesse

Con il presente provvedimento, in attuazione a quanto stabilito dalla L.R. n. 4/2016 e tenuto conto in particolare delle modifiche introdotte alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 con l'emanazione del D.Lgs. n. 104/2017, si intendono esplicitare i criteri da adottare per garantire il monitoraggio ed il controllo relativo ad opere ed attività, localizzate nel territorio regionale, per le quali sia stata conclusa la procedura di VIA (con esito favorevole) o di verifica di assoggettabilità (con esclusione dall'obbligo di procedura di VIA) da parte dell'autorità competente.

In particolare l'obiettivo è quello di assicurare la corretta esecuzione dell'azione di monitoraggio ambientale specificatamente previsto per il progetto in valutazione, nonché di garantire un'efficace azione di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali individuate dall'autorità competente quali condizioni necessarie e vincolanti per garantire la sostenibilità ambientale dell'opera oggetto di valutazione.

2 Definizioni

Ai fini del presente provvedimento ed in piena sintonia con il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e con la L.R. n. 4/2016, si intendono per:

Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete, in funzione della ripartizione delle competenze riportata negli allegati A1 e A2 della L.R. n. 4/2016, l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o l'adozione del provvedimento di VIA.

Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude il procedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA.

Provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere.

Condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA.

Condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio.

Soggetto verificatore: soggetto individuato dall'autorità competente nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA quale soggetto affidatario della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali (a titolo esemplificativo e non esaustivo ARPAV, Comune, Province..).

Progetto di monitoraggio ambientale (PMA): elaborato contenuto nello Studio di Impatto Ambientale che definisce la programmazione del monitoraggio delle componenti/matrici/fattori ambientali (aria, acqua, suolo, ecc.) per i quali sono stati individuati, in coerenza con quanto documentato nel SIA, impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto; il PMA include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.



Piano di monitoraggio (PM): insieme dei controlli da effettuare attraverso la rilevazione e la misurazione nel tempo di determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le componenti ambientali impattate dalla realizzazione e/o dall'esercizio delle opere.

3 Condizioni ambientali

Ad esito della valutazione istruttoria di competenza, il Comitato VIA individua le eventuali e motivate condizioni ambientali, che definiscono, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/06:

- a) *le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;*
- b) *le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;*
- c) *le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.*

Il parere del Comitato, ad esito della valutazione di impatto ambientale, stabilisce le eventuali condizioni ambientali finalizzate ad assicurare la compatibilità ambientale dell'intervento valutato, evitando, per quanto possibile, sovrapposizioni, duplicazioni o incoerenze con le prescrizioni oggetto di specifiche autorizzazioni settoriali (es. autorizzazione integrata ambientale).

Le condizioni ambientali individuate nel parere espresso dal Comitato VIA costituiscono parte integrante del provvedimento di VIA e risultano vincolanti ai fini del rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione ed all'esercizio dell'intervento/attività/installazione previsti dal progetto.

La precisa individuazione e definizione delle condizioni ambientali nel parere del Comitato VIA è funzionale anche ai fini della successiva fase di verifica di ottemperanza, prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché ad un'eventuale corretta applicazione delle conseguenti disposizioni previste nel caso di mancata o parziale ottemperanza dall'art. 29 del citato decreto.

In particolare va evidenziato che:

- qualora si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità quantitativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA e comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, trova applicazione quanto disposto dall' art. 28 comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- per l'inottemperanza delle condizioni ambientali, oggetto di provvedimento di VIA/verifica di assoggettabilità, trova applicazione quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e, per quanto compatibile con la normativa statale, dall'art. 20 della L.R. n. 4/2016;
- per l'inottemperanza di prescrizioni afferenti ad altre normative settoriali, trovano applicazione le sanzioni espressamente previste dalle normative di settore in questione.

3.1 Condizioni ambientali relative al monitoraggio

Lo studio di impatto ambientale, predisposto dal proponente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., contiene il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto.



13225380



Il PMA riguarda esclusivamente le matrici ambientali per le quali il SIA stima impatti ambientali significativi connessi alla realizzazione e all'esercizio dell'opera oggetto di valutazione e deve essere commisurato alla significatività degli stessi e tener conto delle caratteristiche progettuali e localizzative dell'intervento proposto (estensione dell'area geografica interessata e caratteristiche di sensibilità/criticità delle aree potenzialmente soggette ad impatti significativi; ordine di grandezza qualitativo e quantitativo, probabilità, durata, frequenza, reversibilità, complessità degli impatti). Al fine di valutare gli impatti significativi in questione, il PMA contiene una proposta dei parametri da monitorare per le matrici impattate.

In esito alla valutazione istruttoria di competenza del Comitato VIA, le misure di monitoraggio proposte nel PMA possono costituire, come previsto dalla lett. c) del comma 4 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condizioni ambientali da ottemperarsi tramite predisposizione ed attuazione di un apposito Piano di Monitoraggio.

Predisposizione Piano di Monitoraggio

Qualora le condizioni ambientali riguardino misure di monitoraggio, come sopra definite, il provvedimento di VIA stabilisce l'obbligo per il proponente di predisporre, in accordo con ARPAV, un apposito **Piano di Monitoraggio** (PM), che tiene conto di quanto evidenziato nel PMA e delle valutazioni assunte nel merito da parte del Comitato VIA.

Il PM è vincolante per il proponente e contiene e deve prevedere, per ogni impatto significativo, almeno i seguenti elementi:

- aree di indagine e punti di monitoraggio;
- gli indicatori ambientali da considerare per ciascuna delle matrici ambientali interessate;
- la frequenza dei monitoraggi da effettuare;
- metodiche di rilievo/campionamento e di misurazione;
- strumentazione utilizzata;
- tempistiche dei monitoraggi (frequenza e durata),
- cronoprogramma delle campagne di monitoraggio;
- i valori massimi corrispondenti agli impatti attesi, tenuto conto delle misure di mitigazione previste, nonché le soglie di attenzione e di intervento in relazione alla modificazione dei parametri ambientali rilevati dal monitoraggio, con riferimento al pregio ed alla vulnerabilità delle risorse ambientali interessate;
- modalità di restituzione dei dati di monitoraggio;
- strumenti e metodi per la valutazione degli esiti del monitoraggio;
- le eventuali misure correttive da adottare immediatamente in caso di superamento dei valori di soglia.

Salvo diversa valutazione da parte dell'autorità competente entro 30 giorni dalla ricezione del parere favorevole di ARPAV, il Piano di Monitoraggio proposto dal proponente si intende approvato.

Attuazione del Piano di Monitoraggio

L'attuazione del Piano di Monitoraggio costituisce condizione ambientale rispetto alla quale ARPAV è individuata quale soggetto verificatore. Nel caso in questione ARPAV attesta direttamente l'ottemperanza relativa alla corretta attuazione del PM, segnalando eventuali inadempimenti o violazioni all'autorità competente ai fini dell'adozione da parte di quest'ultima degli atti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il provvedimento di VIA può definire, se del caso, anche periodici aggiornamenti del PM individuando anche eventuali modifiche agli elementi del PM sopra specificati, finalizzate ad assicurare l'efficace controllo degli impatti ambientali nelle varie fasi di realizzazione ed esercizio dell'intervento.



13225380



3.2 Modalità di predisposizione delle condizioni ambientali da parte dell'autorità competente

La nuova formulazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. rende ancor più necessaria una chiara definizione del quadro delle condizioni ambientali ricomprese nel provvedimento di VIA. In tal senso appare opportuno prendere a riferimento il documento “Linee guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA” pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il D.M. n. 308 del 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale” al fine di garantire la massima chiarezza ed esaustività delle condizioni ambientali e di agevolarne attuazione della condizione da parte del Proponente nonché la verifica dell’ottemperanza da parte dei soggetti competenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

Le condizioni ambientali dovranno essere predisposte da parte dell'autorità competente secondo i seguenti principi generali:

1. Le condizioni ambientali devono essere organizzate in base ai tempi di attuazione delle stesse rispetto all’iter dell’opera fermo restando la necessità di assicurare, nel caso sia prescritto un PMA, congrui periodi di monitoraggio ante operam oltre che nella fasi di corso e post opera.
2. La condizione deve chiaramente indicare le tempistiche, individuando la macrofase ¹ di attuazione della prescrizione;
3. Le condizioni devono essere numerate da 1 a “n” (nel caso di sottopunti nella condizione, utilizzare le lettere a, b, c, ecc.);
4. Il quadro delle condizioni ambientali deve contenere oltre alle disposizioni su realizzazione, esercizio e dismissione delle opere anche le disposizioni su eventuali malfunzionamenti dell’opera;
5. Le motivazioni che hanno determinato le condizioni ambientali non devono essere riportate nel quadro delle condizioni ma devono essere argomentate nel corpo del parere o provvedimento;
6. Gli adempimenti “ope legis” devono trovare collocazione nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale (cd. “VISTO”, “CONSIDERATO”, “VALUTATO”, “PRESO ATTO”, ecc.) e non nel quadro delle condizioni ambientali;
7. La condizione ambientale deve chiaramente indicare le azioni da svolgere e le relative modalità di attuazione, indicando, se del caso, le specifiche norme tecniche di riferimento per l’esecuzione del monitoraggio (es. norme UNI, linee guida ISPRA, linee guida ARPAV...);
8. Condizioni ambientali attinenti ad attività di monitoraggio ambientale, nel caso in cui si ritenga necessario divulgarne gli esiti al pubblico, devono esplicitamente specificare la richiesta di report/documenti in linguaggio non tecnico;
9. Il quadro delle condizioni ambientali complessivo non deve contenere sovrapposizioni, incoerenze o duplicazioni tra le prescrizioni individuate da altri soggetti o con le prescrizioni oggetto di specifiche autorizzazioni settoriali (es. autorizzazione integrata ambientale);
10. Nel quadro delle condizioni ambientali possono essere utilizzati solo riferimenti ad atti approvati ufficialmente; il riferimento ad atti in corso di approvazione o di futura

¹ Per macrofase si intende la fase in cui va ottemperata la condizione ambientale:
ANTE-OPERAM - Periodo che include le fasi precedenti l’inizio dei lavori e le attività di cantiere
CORSO D’OPERA - Periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell’opera
POST-OPERAM - Periodo che include le fasi di esercizio e dismissione dell’opera



approvazione non può essere utilizzato in quanto condiziona l'efficacia del provvedimento di VIA;

11. La condizione ambientale deve chiaramente individuare il soggetto verificatore e in nessun caso possono essere previsti più soggetti per la verifica di ottemperanza di una singola condizione ambientale;
12. La condizione ambientale deve individuare chiaramente il soggetto verificatore, evitando l'utilizzo di termini generici quali "Enti locali" o "Amministrazioni competenti" e utilizzando la precisa definizione (es. Comune di; ARPAV ; ASL);
13. Ciascuna condizione ambientale deve individuare chiaramente la tempistica della procedura di verifica di ottemperanza specificando la macrofase in cui il Proponente deve presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica dell'ottemperanza;
14. Condizioni ambientali per le quali non è da prevedere l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza devono chiaramente essere individuate;
15. Il soggetto verificatore non può coincidere con il proponente, anche qualora lo stesso proponente sia un soggetto pubblico.

Schema tipo di condizione ambientale

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Macrofase in cui deve essere realizzata la condizione ambientale (vedi punto 2)
Oggetto della condizione	Testo della condizione ambientale (sintetico ed efficace, deve contenere una corretta descrizione delle attività da svolgere; finalità ed altri aspetti di carattere generale dovranno essere inseriti nella parte di parere o provvedimento che precede il dispositivo finale)
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Termine per la presentazione da parte del Proponente dell'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza
Soggetto verificatore	Individuare il soggetto al quale per le competenze in campo ambientale o amministrativo è affidata la verifica di ottemperanza della condizione ambientale. Non utilizzare i termini "Enti locali" o "Amministrazioni competenti" in quanto troppo generici ma utilizzare l'esatta denominazione del soggetto (es. Comune di XXX; ARPA XXX; ASL NN)

Si precisa che le eventuali raccomandazioni formulate dall'Autorità competente non si sostanziano in condizioni ambientali e pertanto non sono soggette alle verifiche di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

4 Verifica di ottemperanza di provvedimenti regionali e provinciali

L'autorità competente per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di VIA/verifica di assoggettabilità è la medesima autorità competente che rilascia il provvedimento in questione.

L'autorità competente può individuare nel provvedimento di VIA/verifica di assoggettabilità, qualora lo ritenga opportuno, un soggetto diverso (soggetto verificatore) al quale affidare la verifica di ottemperanza, sulla base delle specifiche competenze inerenti la condizione ambientale stessa (quali ad esempio ARPAV, ASL, Comune).



13225380



Ai fini della verifica di ottemperanza di cui al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il proponente è tenuto a trasmettere in formato elettronico, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione contenute nel provvedimento di VIA/verifica di assoggettabilità, la documentazione contenente gli elementi per consentire la verifica dell'ottemperanza.

- a) Qualora il soggetto individuato nel provvedimento di VIA/verifica di assoggettabilità per la verifica di ottemperanza coincida con l'autorità competente, il proponente inoltra la documentazione agli uffici regionali/provinciali competenti, i quali provvedono a rendere disponibile la documentazione nel proprio sito web e a concludere la verifica entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione, attestando l'ottemperanza/inottemperanza alla condizione ambientale.

L'attività di verifica può comportare la necessità, da parte dell'autorità competente, di richiedere chiarimenti ed integrazioni rispetto alla documentazione trasmessa dal proponente o di espletare eventuali sopralluoghi e visite ispettive.

La richiesta dell'autorità competente, nei casi in questione, sospende i termini per la conclusione del procedimento di verifica di ottemperanza.

Per le verifiche di ottemperanza di **competenza regionale**, ai fini dell'istruttoria, è facoltà del Dirigente responsabile della struttura competente per la VIA, ad esito delle valutazioni da effettuarsi in accordo con la struttura regionale settorialmente competente ed in relazione alla tipologia e natura della condizione ambientale da verificare, avvalersi o meno del Comitato VIA prima di assumere le determinazioni in ordine alla verifica di ottemperanza. Nello specifico si richiama quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 3 del Regolamento del Comitato Tecnico Regionale VIA, approvato con DGR n. 1678/2017, che prevede che il Comitato possa essere chiamato ad esprimere, a titolo consultivo, pareri di carattere non obbligatorio, né vincolante, in riferimento alle attività afferenti alla struttura competente per la VIA anche in relazione alla corretta applicazione delle attività di monitoraggio di cui all'art. 20 della L.R. n. 4/2016. Nei casi in questione il Comitato è tenuto ad esprimere il parere di competenza nei tempi e con le modalità stabilite dal Presidente del Comitato.

Per le verifiche di ottemperanza di **competenza delle Province/Città Metropolitana di Venezia**, si rimanda, per quanto attiene all'eventuale coinvolgimento del Comitato, a quanto stabilito dalle medesime amministrazioni nei relativi Regolamenti di Comitato VIA.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 4/2016, l'autorità competente può avvalersi di ARPAV per l'esecuzione delle attività di verifica necessarie per quanto di competenza. Secondo quanto stabilito dagli art. 7 e 15 della L. n. 132/2016, ARPAV, per lo svolgimento delle attività di verifica, sottoscrive apposite convenzioni a titolo oneroso sulla base del tariffario vigente, con il soggetto proponente.

Degli esiti delle attività sopra indicate ARPAV deve dare tempestiva comunicazione all'autorità competente ai fini di assolvere agli obblighi di pubblicità previsti dalla norma ed all'assunzione delle determinazioni conclusive in ordine all'attestazione dell'ottemperanza/inottemperanza della condizione ambientale.

- b) Qualora dal provvedimento di VIA/verifica di assoggettabilità risulti individuato un soggetto verificatore diverso rispetto all'autorità competente, il proponente provvede a trasmettere la documentazione sia ai soggetti in questione, sia all'autorità competente, la quale provvede a rendere disponibile la documentazione trasmessa nel proprio sito web.

Il soggetto verificatore si esprime in ordine alla verifica di ottemperanza nel termine di 30 giorni (fatta salva la richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui sopra) attestando direttamente l'ottemperanza/inottemperanza della condizione ambientale e dandone notizia al proponente e all'autorità competente ai fini della pubblicazione degli esiti della valutazione nel sito web dedicato.



13225380



Come previsto dal comma 8 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche e delle eventuali misure correttive adottate, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente, è data adeguata informazione sulla pagina dedicata del sito web dell'autorità competente, anche mediante appositi link che rimandano ad altri siti appositamente dedicati.

5 Verifica di ottemperanza di provvedimenti statali

Nel caso di condizioni ambientali riportate in provvedimenti di VIA statali, in cui la Regione sia stata individuata dal Ministero quale soggetto verificatore dell'ottemperanza, è fatta salva la facoltà della Regione di demandare, in relazione alla tipologia e natura della condizione ambientale da verificare, ad un soggetto diverso la verifica di ottemperanza in questione.

Nell'eventuale coinvolgimento di ARPAV, anche quando l'Agenzia venga individuata direttamente dal Ministero nei propri decreti di compatibilità ambientale, in qualità di "ente vigilante" o "ente coinvolto" secondo la definizione del D.M. n. 308 del 24/12/2015, trova applicazione quanto dagli art. 7 e 15 della L. n. 132/2016 per lo svolgimento delle attività di verifica tramite apposite convenzioni a titolo oneroso stipulate direttamente da ARPAV con il soggetto proponente sulla base del tariffario vigente.



13225380

